



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2011

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori

ONOREVOLI SENATORI. - Nel vivo e lungo dibattito sulle riforme costituzionali, il presente disegno di legge, teso alla riduzione del numero dei parlamentari, si pone quale contributo ulteriore ad una riforma più globale ed organica delle istituzioni, soprattutto nell'ottica di incidere sui cosiddetti «costi della politica». Il proponente, che ha anche presentato diversi disegni di legge in tema di riforme costituzionali, quale quello volto a trasformare una delle Camere in Camera rappresentativa delle Regioni (Atto Senato n. 24), ritiene che non sia più procrastinabile l'intervento teso alla diminuzione del numero dei deputati e dei senatori, quale segno concreto al Paese per abbattere considerevolmente i costi della politica, anche in considerazione dell'adesione sul tema di tutte le forze politiche. In particolare, si propone la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, ovvero la riduzione del numero dei deputati, che passerebbero dall'attuale numero di seicentotrenta a trecento compo-

menti, nonché dei senatori che, invece, verrebbero portati a centocinquanta rispetto ai trecentoquindici attualmente previsti. L'intervento prevede anche un correttivo all'articolo 59 della Costituzione in tema di numero dei senatori a vita nominabili da parte del Presidente della Repubblica, che passerebbero dagli attuali cinque senatori al numero di tre. Tali modifiche, se approvate, alleggerirebbero sensibilmente i pesanti costi della politica a partire dal Parlamento, aprendo la strada ad analoghi interventi anche nell'ambito di altre amministrazioni statali centrali e periferiche, con ciò facendo riacquistare fiducia ai cittadini nella classe politica. Il proponente auspica che il presente disegno di legge costituzionale venga al più presto sottoposto all'esame del Parlamento ed approvato, in tal modo dando segno al Paese di una concreta misura atta ad incidere in controtendenza rispetto ai cosiddetti «costi della politica», nonché a migliorare l'efficienza del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla parola: «duecentonovantaquattro».

Art. 2.

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di cento-cinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;

b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: «cinque cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «tre cittadini».

